

# Sugli investimenti Pnrr il nodo dell'Iva fantasma

## Recovery plan

Impossibile rendicontare l'imposta sostenuta per attività commerciali

In questo modo le somme non entrano nei rimborsi previsti per il Piano

**Alessandro Garzon**  
**Nicola Rebecchi**

Fra i problemi applicativi del Pnrr c'è l'ammissibilità a rimborso dell'Iva da investimenti in attività commerciali (ad esempio, la costruzione di un nido) ma indetraibile per effetto del pro-rata o dell'opzione per la dispensa da adempimenti ex articolo 36-bis. Mentre è pacifico che l'Iva indetraibile è ammissibile a rimborso Pnrr, è richiesto che risulti sostenuta e pagata.

Posto che il pagamento riguarda il debito Iva per split commerciale dalle fatture d'acquisto pagate nel mese/trimestre, il debito confluisce nella liquidazione dell'Iva di periodo, che comprende altri saldi la cui somma dà luogo a un versamento cumulativo (o saldo Iva a credito), che però sarà con ogni probabilità diverso da quello per la rendicontazione Pnrr.

Le spese del Piano vanno rendicontate su ReGis, con l'eccezione dei progetti per la transizione digitale. È molto improbabile che un eventuale versamento del saldo Iva dalla liquidazione periodica corrisponda all'importo dell'Iva split a debito degli acquisti Pnrr indetraibili. Il rischio è

che, pur rimanendo una spesa ammissibile, non venga rimborsata, non essendo possibile allegare alla rendicontazione un F24 (in caso di mancato versamento dell'Iva per una liquidazione a credito) oppure, in caso di F24 "incapiente", un prospetto di raccordo attestante la correlazione tra l'Iva a debito versata e quella non ammessa in detrazione ma ammissibile a rimborso Pnrr.

Una prima soluzione potrebbe essere un prospetto per evidenziare che la mancanza di versamenti è dovuta al fatto che l'Iva a credito compensava integralmente (o parzialmente) l'Iva dovuta. È una soluzione razionale, ma oggi non è prevista. A rendere più complessa l'implementazione c'è il fatto che l'accettazione non sarebbe di competenza Rgs, ma di organismi unionali. Una seconda soluzione consiste nell'effettuare in ogni caso il versamento, a mezzo di specifici modelli F24, dell'Iva a debito per split commerciale che grava sugli acquisti Pnrr a Iva indetraibile utilizzando il codice tributo Iva del mese/trimestre di riferimento. Oltre a rendere disponibile la documentazione richiesta dal Pnrr, questa procedura determinerebbe, soprattutto in caso di prorata, un credito Iva, che non potrebbe essere accertato in contabilità finanziaria prima dell'anno successivo, nel corso del quale, dopo la dichiarazione annuale, il credito potrebbe essere rimborsato o compensato. Oltre allo squilibrio finanziario per lo slitta-

mento di un anno dell'accertamento del credito corrispondente agli importi versati, rimborso o compensazione richiederebbero la presentazione di garanzie o il visto di conformità sulla dichiarazione Iva.

Per evitare complicazioni, si sta facendo strada una terza, e più semplice soluzione, quella di effettuare il versamento del debito Iva per split commerciale relativo alle singole fatture a Iva indetraibile con il codice versamento 621E che caratterizza i versamenti per l'Iva split istituzionale. Le fatture Pnrr andrebbero annotate solo sul registro Iva acquisti, e non nel registro Iva a debito per split commerciale. I versamenti con il codice 621E non sarebbero presi in considerazione né per le liquidazioni periodiche, né per la dichiarazione annuale. Per questa via il credito che si dovesse generare all'interno della contabilità Iva potrebbe essere subito utilizzato in compensazione verticale, senza attendere la dichiarazione annuale Iva, fermo restando che ne verrebbe conservata traccia nella contabilità Iva. I vantaggi maggiori sarebbero contabili: gli altri acquisti a Iva detraibile non determinerebbero un credito Iva, ma un'eccedenza di entrata corrente, derivante dalla regolazione contabile dell'Iva splittata versata nelle partite di giro al momento del pagamento al fornitore. Questa entrata corrente "ristora" il Comune del minor contributo ministeriale per la spesa relativa all'Iva in detrazione non ammessa a rimborso. La procedura non crea ostacoli all'attività di accertamento; se fosse avallata dall'amministratore fiscale, aiuterebbe il mantenimento degli equilibri finanziari degli enti locali.



**L'utilizzo del codice dello split istituzionale permetterebbe di riconoscere e compensare l'importo**